

**Ordinanza
concernente i contributi all'esportazione
di prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza sui contributi all'esportazione)**

del 23 novembre 2011 (Stato 1° dicembre 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 10 della legge federale del 13 dicembre 1974¹ su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati;

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

**Sezione 1:
Prodotti di base e condizioni applicabili ai contributi all'esportazione**

Art. 1 Prodotti di base

¹ Per i prodotti agricoli di base menzionati qui appresso sono concessi contributi all'esportazione:

Voce di tariffa	Designazione dei prodotti di base
0401. 2010/2090	Latte con un tenore di materie grasse superiore all'1 per cento in peso, ma non eccedente il 6 per cento in peso
0401 5020	Crema
0402. 1000, 2111/2119	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide
0402. 2120	Crema in polvere, in granuli o in altre forme solide
ex 0402. 9110, 9910	Latte condensato
0405. 1011/1099	Burro
0405. 9010/9090	Altre materie grasse del latte
1101. 0043, 0048	Germi di frumento, spelta, segala e frumento segalato
1102. 9044	
1103. 1199, 1919	Altri prodotti della macinazione di frumento, spelta, segala e frumento segalato
1104. 1919, 2913, 2918	
1104. 3089	Germi di frumento, segala e frumento segalato

RU 2011 5939

¹ RS 632.111.72

² RS 172.010

² Per i prodotti di uova delle voci 0408.1110/1190, 0408.1910/1990, 0408.9110/9190 e 0408.9910/9990 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)³, concedere contributi all'esportazione.

³ Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, fruttosio e maltosio chimicamente puri nonché zucchero di canna greggio) il DFF può, d'intesa con il DEFR, concedere contributi all'esportazione. Non sono concessi contributi per le esportazioni di questi prodotti di base verso Stati membri dell'UE.

Art. 2 Condizioni

¹ I contributi all'esportazione sono concessi se i prodotti di base menzionati all'articolo 1:

- a. sono esportati sotto forma di prodotti alimentari dei capitoli 15–22 della tariffa doganale⁴; e
- b. hanno subito una trasformazione sufficiente; il semplice miscuglio di prodotti di base o la loro semplice imballatura per l'uso nel commercio al minuto e operazioni analoghe non costituiscono una trasformazione sufficiente.

² ...⁵

Art. 2a⁶ Esportazioni che non beneficiano di contributi

Non sono concessi contributi all'esportazione per:

- a. i prodotti di base trasformati in preparazioni alimentari non usuali;
- b. i prodotti di base importati sotto forma di miscugli che non figurano nei capitoli 4 e 11 della tariffa doganale;
- c. i prodotti che non sono destinati all'alimentazione umana;
- d. l'esportazione nei Paesi meno avanzati secondo la lista emanata dalle Nazioni Unite⁷.

Art. 3 Ripartizione in categorie di prodotti di base

Il DFF può, d'intesa con il DEFR, ripartire i mezzi a disposizione per i contributi all'esportazione tra le categorie dei latticini di base, dei cereali di base e di altri prodotti di base.

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ RS 632.10, Allegato

⁵ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 955).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 955).

⁷ La lista in inglese è consultabile al seguente indirizzo: www.unctad.org > ALDC > LDCs > UN recognition of LCDs

Art. 4 Riduzioni dei contributi

Per esportazioni a destinazione di determinati Paesi che offrono condizioni particolari atte ad agevolare l'importazione il DFF può, d'intesa con il DEFR, fissare contributi meno elevati per i rispettivi prodotti di base o rinunciare completamente alla concessione di contributi.

Sezione 2: Aliquote dei contributi all'esportazione**Art. 5** Principi di base

¹ I contributi all'esportazione compensano, nei limiti delle risorse disponibili, le differenze tra i prezzi nazionali e quelli esteri dei prodotti di base.

² Per le esportazioni verso Stati membri dell'UE, sono determinanti le differenze tra i prezzi svizzeri dei prodotti di base e quelli dell'UE. Le aliquote dei contributi all'esportazione non devono superare le differenze di prezzo in conformità delle disposizioni contenute nella tabella III del Protocollo n. 2 del 22 luglio 1972⁸ riguardante taluni prodotti agricoli trasformati.

³ Per le esportazioni verso Stati non membri dell'UE, sono determinanti le differenze tra i prezzi svizzeri dei prodotti di base e quelli del mercato mondiale.

⁴ Le aliquote dei contributi all'esportazione non devono superare le aliquote di dazio applicabili all'importazione dei rispettivi prodotti di base, salvo che gli interessi dell'economia nazionale esigano aliquote più elevate.

Art. 6 Calcolo delle aliquote dei contributi all'esportazione

¹ Il DEFR rileva i prezzi rappresentativi dei prodotti di base per calcolare le aliquote dei contributi all'esportazione.

² L'aliquota dei contributi all'esportazione per i latticini di base è calcolata in funzione del tenore di grasso del latte e di proteine del latte. Per calcolare le aliquote dei contributi all'esportazione per il grasso del latte e le proteine del latte sono determinanti le differenze di prezzo dei prodotti di riferimento, ossia latte scremato in polvere, latte intero in polvere e burro. Il DFF stabilisce, d'intesa con il DEFR, il metodo di calcolo dei contributi all'esportazione. Eventuali aiuti volti a promuovere lo smercio di latticini sul mercato interno sono detratti dalle aliquote calcolate.

³ In deroga al capoverso 2 il DFF può, d'intesa con il DEFR, calcolare per alcuni latticini di base aliquote dei contributi all'esportazione che non si riferiscono al tenore di grasso dei componenti lattei, ma al tenore di grasso del prodotto di base.

⁴ Per calcolare il prezzo della farina di grano tenero sul mercato mondiale è determinante il prezzo del grano tenero sul mercato mondiale.

⁵ Per i prodotti di uova secondo l'articolo 1 capoverso 2, l'aliquota del contributo all'esportazione è calcolata sulla base dell'aliquota di dazio per le uova di trasformazione destinate all'industria alimentare.

⁶ Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa doganale, l'aliquota del contributo all'esportazione corrisponde all'aliquota di dazio applicabile all'importazione di tali prodotti di base.

⁷ Per i germi di frumento, segala e frumento segalato della voce ex 1104.3089 della tariffa doganale, l'aliquota del contributo corrisponde all'aliquota di dazio per germi di frumento per la sgrassatura parziale per l'alimentazione umana della voce 1104.3089 della tariffa doganale.

Art. 7 Determinazione delle aliquote dei contributi all'esportazione

¹ Il DFF stabilisce, d'intesa con il DEFR, le aliquote dei contributi all'esportazione.

² Le aliquote dei contributi all'esportazione sono verificate regolarmente. Esse sono adeguate se variazioni di prezzo importanti lo rendono necessario.

Art. 8 Pubblicazione

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) pubblica le fonti dei prezzi dei prodotti di base e i prezzi dei prodotti di base su cui si fondano le aliquote dei contributi all'esportazione.

Sezione 3: Procedura

Art. 9⁹ Attribuzione preliminare dei mezzi a disposizione per dicembre 2018

¹ Ai richiedenti ai quali sono stati concessi contributi all'esportazione nel mese di dicembre 2017 è riservato un importo per il mese di contribuzione di dicembre 2018. L'AFD riserva a tale scopo il 75 per cento dei mezzi a disposizione e comunica ai richiedenti su quale importo possono contare.

² I mezzi finanziari sono riservati in base:

- a. al tipo e alla quantità dei prodotti di base secondo l'articolo 1 che sono stati esportati dal richiedente nel mese di dicembre 2017; e
- b. alle aliquote dei contributi all'esportazione non ridotte in vigore al momento in cui i mezzi sono stati riservati.

³ Se superano il 75 per cento dei mezzi disponibili per dicembre 2018, gli importi riservati conformemente al capoverso 2 sono ridotti in funzione degli importi concessi al richiedente nel mese di dicembre 2017. A tale proposito l'AFD provvede affinché gli importi fino a 8000 franchi non siano ridotti.

⁴ Il 25 per cento dei mezzi disponibili sono riservati per i richiedenti:

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU **2018** 3935).

- a. ai quali non sono stati concessi contributi all'esportazione nel mese di dicembre 2017;
- b. che hanno esaurito l'importo riservato.

⁵ Gli importi riservati secondo il capoverso 1 per i quali non è stata presentata una domanda di contributi all'esportazione entro il 28 febbraio 2019 possono essere utilizzati secondo il capoverso 4.

Art. 10 Concessione dei contributi

¹ L'AFD concede i contributi all'esportazione su domanda.

² Possono presentare una domanda i fabbricanti dei prodotti trasformati esportati.

³ La domanda deve essere presentata su un modulo ufficiale e corredata dei documenti seguenti:

- a. le decisioni di tassazione all'esportazione;
- b. le ricette dei prodotti trasformati esportati contenenti i prodotti di base secondo l'articolo 1;
- c. una ricapitolazione dei prodotti di base menzionati all'articolo 1 contenuti nei prodotti trasformati esportati.

⁴ Per la concessione dei contributi all'esportazione secondo l'articolo 9 capoverso 5 è determinante l'ordine di arrivo delle domande all'AFD.

Art. 11 Termine per la domanda e termine di perenzione

¹ Le domande devono essere presentate entro i termini seguenti:

- a. per le esportazioni effettuate tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese di giugno dell'anno in corso: fino al 15 agosto dell'anno in corso;
- b. per le esportazioni effettuate tra i mesi di luglio e di novembre dell'anno in corso: fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

² Se una domanda non è presentata entro i termini stabiliti al capoverso 1, il diritto ai contributi all'esportazione si estingue.

Art. 12 Dichiarazione doganale d'esportazione

¹ I contributi all'esportazione sono concessi soltanto se sono richiesti nella dichiarazione doganale d'esportazione, nella forma prevista dal diritto doganale.

² La data d'accettazione della dichiarazione doganale d'esportazione da parte dell'ufficio doganale è determinante per stabilire quale aliquota del contributo all'esportazione è applicabile.

Art. 13 Calcolo dei contributi all'esportazione

¹ I contributi all'esportazione sono calcolati secondo le quantità di prodotti di base impiegate nella fabbricazione dei prodotti trasformati esportati. Le quantità sono

determinate in per cento, conformemente alla ricetta di fabbricazione del prodotto esportato.

² Se è comprovato che la fabbricazione cagiona perdite derivanti dall'evaporazione, il contributo all'esportazione è calcolato secondo la percentuale della quantità di prodotti di base contenuta nel prodotto trasformato esportato.

³ Per le perdite di fabbricazione non derivanti dall'evaporazione non è concesso alcun contributo all'esportazione.

Art. 14 Esportazioni verso Stati membri dell'UE con successivo trasporto in un Paese terzo

¹ Per i prodotti trasformati esportati verso Stati membri dell'UE e successivamente trasportati in un Paese terzo senza essere immessi in libera pratica nell'UE, è concessa la differenza tra il contributo all'esportazione verso Stati membri dell'UE e quello all'esportazione verso Paesi terzi.

² Le domande di contributi all'esportazione possono essere presentate entro sei mesi dall'esportazione dalla Svizzera. I richiedenti devono dimostrare in modo adeguato che i prodotti trasformati sono giunti in un Paese terzo.

Art. 15 Mezzi di prova

¹ Il fabbricante dei prodotti trasformati esportati deve tenere un controllo di fabbricazione. I documenti concernenti la fabbricazione devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a. designazione del prodotto trasformato;
- b. peso netto dei componenti, segnatamente dei prodotti di base menzionati all'articolo 1;
- c. peso del prodotto ottenuto e peso delle perdite di fabbricazione derivanti dall'evaporazione;
- d. data di fabbricazione; e
- e. firma della persona responsabile della fabbricazione.

² L'AFD può esigere che le siano presentati i documenti concernenti la fabbricazione o la ricetta di fabbricazione completa oppure che le siano messi a disposizione alcuni campioni nell'imballaggio originale.

³ I documenti concernenti la fabbricazione, le ricette di fabbricazione, le fatture concernenti gli acquisti dei prodotti di base, le fatture per i prodotti trasformati esportati e altri documenti probatori devono essere tenuti a disposizione dell'AFD per almeno cinque anni.

Art. 16 Controlli aziendali

¹ L'AFD può effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli presso il richiedente.

² Essa può effettuare un controllo fisico del tipo, della quantità e della composizione dei prodotti di base nonché dei prodotti trasformati, esigere tutte le informazioni necessarie ed esaminare i dati, i documenti, i sistemi e le informazioni che possono essere importanti per l'esecuzione della legislazione sui contributi all'esportazione.

³ I richiedenti sono tenuti a collaborare ai controlli nel modo richiesto dai funzionari delle dogane che ne sono incaricati.

⁴ Il diritto di controllo termina cinque anni dopo l'esportazione dei prodotti trasformati. È fatta salva l'apertura di un'inchiesta penale.

Art. 17 Rifiuto e restituzione

Se durante l'esame di una domanda di contributi all'esportazione o all'atto del controllo aziendale dovesse risultare che le condizioni per la concessione di contributi all'esportazione non sono adempiute, o lo sono soltanto parzialmente, si rifiuta in misura corrispondente il versamento del contributo oppure si esige la restituzione dell'importo versato indebitamente.

Art. 18 Tassa

L'AFD riscuote una tassa del 5 per cento sull'importo del contributo all'esportazione da versare; la tassa non è inferiore a 30 franchi, né superiore a 1000 franchi per ogni domanda.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 19** Esecuzione

Il DFF è incaricato dell'esecuzione.

Art. 20 Disposizioni transitorie

¹ L'anno di contribuzione 2012 inizia il 1° gennaio 2012 e termina il 30 novembre 2012.

² Per il latte con un tenore di grasso di latte non superiore all'1 per cento in peso della voce di tariffa 0401.1010/1090 sono concessi contributi all'esportazione fino al 30 novembre 2012.

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 22 dicembre 2004¹⁰ sui contributi all'esportazione è abrogata.

¹⁰ [RU 2005 533, 2006 867 all. n. 1, 2007 1469 all. 4 n. 16]

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.